

**REGOLAMENTO 59**  
**REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

**Indice**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Significato del patrocinio
- Art. 3 – Iniziative oggetto di patrocinio
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Richiesta di concessione del patrocinio
- Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle istanze, riscontro al richiedente
- Art. 7 – Utilizzo del logo AREU da parte dei Centri di formazione BLSD e dei CeFRA
- Art. 8 – Obblighi dei beneficiari del patrocinio
- Art. 9 – Provvedimenti
- Art. 10 – Documentazione di riferimento.

**Art. 1 – Oggetto**

- 1 – Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito e per l'utilizzo del logo istituzionale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Regione Lombardia, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.
- 2 – AREU si riserva la facoltà di autorizzare l'uso del logo istituzionale e/o della dicitura "con il patrocinio dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza".

**Art. 2 – Significato del patrocinio**

- 1 – Il patrocinio costituisce un riconoscimento formale attraverso il quale AREU esprime la propria simbolica adesione a un'iniziativa di carattere e importanza locale, regionale o extraregionale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, ricreative, artistiche o sociali direttamente attinenti alla missione istituzionale dell'Agenzia.
- 2 – Il rilascio del patrocinio è un riconoscimento che non comporta alcun obbligo economico e finanziario, attuale o futuro, a carico del bilancio di AREU, salvo eventuali specifiche diverse indicazioni formalizzate in occasione della singola concessione.
- 3 – Il rilascio del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun tipo di responsabilità (civile, amministrativa o penale) in capo ad AREU, circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrociniate. AREU resta estranea a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari del patrocinio e soggetti terzi.
- 4 – Il logo di AREU è un marchio registrato.

**Art. 3 – Iniziative oggetto di patrocinio**

- 1 – La richiesta di patrocinio può essere effettuata esclusivamente con riferimento a singole iniziative (quali ad esempio eventi, manifestazioni, celebrazioni, festival, spettacoli, mostre, convegni, seminari, congressi, incontri dedicati alla cittadinanza e corsi di formazione). Le iniziative oggetto di richiesta devono fornire un contributo significativo alla crescita e alla valorizzazione della comunità.

2 – Il patrocinio e l'utilizzo del logo da parte di soggetti terzi possono essere concessi anche per iniziative e manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché presentino un contenuto di particolare rilievo per l'Agenzia.

## Art. 4 – Soggetti beneficiari

1 – Il patrocinio è concesso in favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni, nonché Associazioni e Comitati istituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che non perseguano fini di lucro e che, in ragione del loro rilievo istituzionale, scientifico, culturale, sociale o della loro notorietà, diano garanzia di affidabilità in merito all'iniziativa organizzata e che operino in ambiti pertinenti alle attività dell'Agenzia.

2 – Il patrocinio non può essere concesso in caso di iniziative:

- promosse da persone fisiche;
- con finalità di lucro o finalizzate alla vendita, anche non diretta, di prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- promosse da società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, che esercitino attività commerciali o che non rivestano significativa rilevanza in ambiti attinenti all'attività svolta da AREU;
- promosse da partiti o movimenti politici;
- promosse da categorie o forze sociali, ordini o collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

3 – Il patrocinio, con la relativa autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale di AREU, non può essere concesso indistintamente o in via permanente a soggetti terzi per lo svolgimento delle proprie attività o per nuove edizioni di iniziative patrociniate in precedenza.

## Art. 5 – Richiesta di concessione del patrocinio

1 – La richiesta di concessione del patrocinio deve essere formulata dal rappresentante legale dell'Ente/soggetto richiedente e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie a individuare con precisione il titolare dell'istanza (denominazione, sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica).

La richiesta deve essere motivata e deve illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede, modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata ed eventuali sponsor commerciali.

2 – La richiesta di concessione del patrocinio deve essere inviata ad AREU compilando l'apposito form online di richiesta disponibile sul sito internet AREU (Home page, menu informazioni > concessione patrocinio) almeno 40 giorni prima della data di svolgimento dell'evento o attivazione dell'iniziativa. Alla richiesta deve obbligatoriamente essere allegato il documento d'identità del firmatario.

Le eventuali bozze di materiale promozionale dell'iniziativa devono essere trasmesse direttamente alla S.S. Comunicazione di AREU, attraverso l'indirizzo mail: [patrocinio@areu.lombardia.it](mailto:patrocinio@areu.lombardia.it), a seguito della compilazione del form online.

3 – In caso di iniziative editoriali, può essere richiesta dalla S.S. Comunicazione una copia del testo da pubblicare, sul quale AREU si riserva la facoltà di revisione, indicando eventuali opportune modifiche rispetto ai contenuti di competenza.

L'impegno all'osservanza di quanto proposto in revisione rappresenta una condizione indispensabile per l'accoglimento della richiesta di patrocinio.

## Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle istanze, riscontro al richiedente

1 – La richiesta di patrocinio viene valutata dalla S.S. Comunicazione, attraverso le seguenti fasi:

- protocollazione, per il tramite dell'ufficio Protocollo di AREU, della documentazione pervenuta;
- verifica della tempestività e della completezza documentale della domanda pervenuta;
- verifica dei requisiti previsti dagli art. 4 e 5 del presente regolamento;
- valutazione preliminare relativa alla coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa per la quale viene richiesto il rilascio del patrocinio con i fini e i compiti istituzionali dell'Agenzia;
- inoltro della richiesta alle Strutture dell'Agenzia interessate dall'iniziativa, per il rilascio del parere di competenza;
- predisposizione e invio del riscontro alla richiesta di patrocinio, previa verifica da parte della S.C. Affari generali e legali.

2 – All'esito positivo dell'istruttoria, AREU procede alla trasmissione al soggetto richiedente di una nota formale di autorizzazione all'uso del logo di AREU e concessione del patrocinio, a mezzo pec, a firma del Dirigente della S.S. Comunicazione, allegando il logo dell'Agenzia con le modalità specificate di seguito.

In caso di non concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo, AREU procede alla trasmissione al soggetto richiedente di una nota formale, a mezzo pec, a firma del Dirigente della S.S. Comunicazione, illustrando sinteticamente le motivazioni alla base del rigetto dell'istanza.

3 – Le attività di cui sopra (istruttoria, valutazione e riscontro al richiedente) si concludono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

4 – Nel caso in cui il patrocinio venga concesso, alla nota di autorizzazione formale trasmessa dalla S.S. Comunicazione al soggetto richiedente viene allegato il logo dell'Agenzia in formato elettronico editabile, al fine di permetterne l'apposizione sul materiale di comunicazione eventualmente predisposto in occasione dell'iniziativa.

5 – L'utilizzo del logo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'evento/iniziativa specifico/a e solo per il periodo corrispondente. Non è ammesso il tacito rinnovo della concessione del patrocinio.

## Art. 7 – Utilizzo del logo AREU da parte dei Centri di formazione BLSD e dei CeFRA

1 – Anche i Centri di Formazione BLSD e i CeFRA sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nel presente regolamento, in quanto il riconoscimento della loro attività da parte dell'Agenzia non comporta automaticamente la possibilità di utilizzarne il logo istituzionale senza previa autorizzazione.

Ciò nonostante, AREU dà la possibilità ai suddetti Centri di apporre sul proprio sito web e sui materiali di promozione dei corsi di formazione le seguenti diciture: "Centro di Formazione BLSD per corsi operatori laici riconosciuto da AREU Lombardia / delibera n. XXX" o "Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato da AREU Lombardia / delibera n. XXX".

## Art. 8 – Obblighi dei beneficiari del patrocinio

1 – I soggetti beneficiari del patrocinio devono operare nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento e possono farne menzione negli atti solamente dopo aver ricevuto apposita autorizzazione formale da parte dell'Agenzia.

2 – Il patrocinio comporta l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale di AREU, che deve essere apposto sul materiale relativo all'evento/iniziativa in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti o organismi pubblici patrocinatori dell'evento. I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare in tutto il materiale di promozione e di pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività patrocinate sono realizzate "con il patrocinio dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza".

3 – La concessione del patrocinio prevede, per il soggetto che ne ottiene il rilascio, l'obbligo di apporre il logo istituzionale dell'Agenzia su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata, diffuse con qualsiasi mezzo. Tale apposizione deve rispettare le indicazioni fornite dall'Agenzia.

4 – Tutto il materiale di comunicazione comprensivo del logo di AREU e prodotto in occasione dell'iniziativa patrocinata deve essere sottoposto a preventiva verifica della S.S. Comunicazione prima della produzione in stampa o diffusione con qualsiasi altro mezzo.

5 – E' vietato utilizzare il logo AREU per pubblicizzare, anche in modo implicito, prodotti e servizi commerciali.

## Art. 9 – Provvedimenti

1 – AREU può richiedere in qualsiasi momento al soggetto beneficiario del patrocinio notizie e chiarimenti in merito all'utilizzo del logo; può eseguire controlli, direttamente o attraverso terzi, per accettare il corretto utilizzo del logo.

2 – Al fine di tutelare l'immagine dell'Agenzia, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente procedura, oppure nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento, alle modalità e alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, la concessione del patrocinio può essere revocata attraverso comunicazione formale (a mezzo pec) da parte della S.S. Comunicazione, sentita la S.C. Affari generali e legali.

In caso di irregolarità ritenute da AREU lievi e verosimilmente involontarie, la S.S. Comunicazione fornisce al soggetto interessato le indicazioni per la regolarizzazione.

3 – È fatta salva la facoltà per AREU di chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, a qualsivoglia titolo, in ragione dell'uso improprio del logo da parte dei soggetti beneficiari. AREU si riserva, inoltre, la facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria.

## Art. 10 – Documentazione di riferimento

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D.G.R. n. 3558 del 9 dicembre 2024 Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
- DOC 168 Web e social media policy.